

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-349 del 22/01/2026
Oggetto	Preso d'atto della rinuncia al rinnovo di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola. COMUNE: Malalbergo (BO) RICHIEDENTE: Bonetti Pier Antonio CODICE PRATICA N. BO13A0040/25RN
Proposta	n. PDET-AMB-2026-373 del 22/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	UBALDO CIBIN

Questo giorno ventidue GENNAIO 2026 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, UBALDO CIBIN, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: Presa d'atto della rinuncia al rinnovo di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola.

COMUNE: Malalbergo (BO)

RICHIEDENTE: Bonetti Pier Antonio

CODICE PRATICA N. BO13A0040/25RN

IL TITOLARE DELL'INCARICO DI FUNZIONE DEL POLO SPECIALISTICO DEMANIO IDRICO ACQUE E SUOLI

Richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del DLgs 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione della revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 130/2021 che descrive l'organigramma

aggiornato delle Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 94/2023 di revisione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 26/2024 che istituisce gli incarichi di funzione in applicazione del CCNL Comparto Sanità;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 103/2024 che conferisce l'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Leonardo Palumbo;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406/2024 che con decorrenza dal 01/06/2024 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli Incarichi di Funzione, con particolare riferimento al Polo specialistico Demanio idrico Acque e Suoli con delega alla firma degli atti autorizzativi relativi ai procedimenti di perforazione di pozzi e degli atti a rilevanza amministrativa;

Viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;
- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 e n. 2293/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;
- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità*

ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni"), che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;

- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

Viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

- le DGR n. 2363/2016 e 714/2022 di semplificazione dei procedimenti concessori;

Preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

Preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR 1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a

favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00 il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

Preso atto delle D.G.R. n. 1237/2016 e n. 1602/2016 in merito alle disposizioni per la restituzione delle cauzioni a garanzia delle concessioni di demanio idrico;

Vista la comunicazione assunta al Protocollo n. PG/2025/198923 del 10/11/2025 e successiva integrazione assunta al Protocollo n. PG/2025/221958 del 15/12/2025 (pratica n. BO13A0040/25RN) effettuata da Bonetti Pier Antonio, C.F. BNTPNT39A11D548I in qualità di legale rappresentante della omonima ditta individuale con sede legale in Comune di Poggio Renatico (FE) in Via Gallo, 33, con cui viene dichiarata la **rinuncia** alla concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee assentita con determinazione n. 5388 del 04/04/2015 e relativa istanza di rinnovo fuori termine assunta al Protocollo n. PG/2025/198597 del 07/11/2025, intestate alla Ditta individuale Bonetti Pier Antonio, per cessato interesse all'uso della risorsa;

Richiamata la concessione assentita con la determinazione n. 5388 del 04/05/2015 per il prelievo di acqua pubblica sotterranea, in Comune di Malalbergo (BO), mediante due pozzi profondi rispettivamente 7 m dal p.c. e 90 m dal p.c., ubicati sul terreno censito al Catasto al Foglio 19 Mappale 224, ad uso irrigazione agricola, scaduta il 31/12/2024;

Considerato che l'uso per il quale è stato richiesto il rinnovo della concessione è assimilabile a "irrigazione agricola" ai sensi dell'art. 152 comma 1, lett. a) della L.R. n.3/1999;

Considerato che la derivazione **non è ubicata** all'interno Sistema regionale delle aree protette e **non rientra** nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

Considerato che la comunicazione di rinuncia è assoggettata alla disciplina prevista agli artt. 34 e 35 del R.R. 41/2001;

Richiamato il comma 1, art 35, R.R. 41/2001 che prevede che le opere di derivazione, alla cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, devono essere rimosse a cura e spese del concessionario ed i luoghi ripristinati;

Verificato che i pozzi ubicati nel terreno censito al catasto al Foglio 19 Mappale 224, risultano di proprietà del Sig. Bonetti Pier Antonio;

Verificato che il concessionario a garanzia della concessione ha versato in data 17/04/2015 € 51,65, quale deposito cauzionale a favore di "Regione Emilia Romagna" ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera l del RR n. 41/2001;

Verificato che i canoni concessori sono stati regolarmente versati fino all'annualità 2025;

Ritenuto pertanto che, ai sensi degli art. 34 e 35 del R.R. 41/2001, l'amministrazione debba disporre:

- la rimozione delle opere di presa così come dettagliato nell'allegato 1 - PRESCRIZIONI DI CHIUSURA POZZO, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto inoltre che l'amministrazione debba disporre:

- che il deposito cauzionale sia svincolato alla condizione che sia trasmessa ad ARPAE:
 - la documentazione che attesti l'avvenuto corretto ripristino dei luoghi;

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal Tecnico del Servizio all'uopo incaricato come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa;

Visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1) di prendere atto della **rinuncia** del Sig. Bonetti Pier Antonio, C.F. BNTPT39A11D548I, al rinnovo della concessione assentita alla omonima ditta individuale, con Determinazione n. 5388 del 04/05/2015, di derivazione di acqua pubblica sotterranea, in Comune di Malalbergo (BO), mediante due pozzi profondi rispettivamente 7 m dal p.c. e 90 m dal p.c., ubicati sul terreno identificato al Catasto al Foglio 19 Mappale 224, ad uso irrigazione agricola e di archiviare la relativa istanza di rinnovo, Protocollo n. PG/2025/198597 del 07/11/2025 (Pratica BO13A0040/25RN);

2) di disporre:

- la rimozione delle opere di presa così come dettagliato nell'allegato 1 - PRESCRIZIONI DI CHIUSURA POZZO, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di presentare a questa amministrazione entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell'atto:

- la Relazione Tecnica a firma congiunta con il professionista incaricato di eseguire i lavori di rimozione, asseverante il rispetto delle disposizioni stabilite nel presente atto e accompagnata da documentazione fotografica;

4) di stabilire che il deposito cauzionale versato sia svincolato alla condizione che sia trasmessa ad ARPAE:

- la documentazione che attesti l'avvenuta rimozione di cui al punto 3;

5) di stabilire che, in caso di mancata rimozione dei pozzi e di ripristino dei luoghi, questa amministrazione attiverà le procedure per l'accertamento di derivazione abusiva di acqua pubblica, ovvero senza titolo di concessione o di autorizzazione, ai sensi dell'art. 17 del Regio Decreto n. 1775 del 1933 e s.m.i., e l'incameramento del deposito cauzionale versato, nonché le procedure per l'esecuzione d'ufficio del ripristino dei luoghi con oneri a carico del concessionario, ai sensi dell'art. 35 comma 6 del R. R. 41/2001;

6) di notificare il presente provvedimento al titolare dell'istanza di rinnovo rinunciatario;

7) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza, durante l'eventuale l'esecuzione dei lavori di ripristino dei luoghi;

8) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

9) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Leonardo Caporale, collaboratore del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli, ai sensi della DET-2025-1 del 03/01/2025;

10) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi

all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla
notifica.

Ubaldo Cibir

ALLEGATO 1 - PRESCRIZIONI DI CHIUSURA POZZO

Tombamento del pozzo profondo 90 m

A) rimozione dei manufatti tecnologici eventualmente presenti all'interno del pozzo: tubazioni, pompe, cavi etc.;

B) lavaggio e pistonaggio del pozzo fino alla profondità di perforazione; misura del livello statico della falda dopo un opportuno periodo di attesa sufficiente al ripristino delle condizioni idrostatiche;

C) al fine di impedire il movimento verticale dell'acqua, sia all'interno del pozzo che nello spazio anulare compreso tra il foro e la camicia di rivestimento, dovranno essere eseguite le seguenti operazioni:

- dal fondo pozzo al tetto dell'acquifero drenato si dovrà procedere al riempimento completo del tubo di rivestimento con una miscela bentonitica in grani. In corrispondenza dei tratti non filtranti, potrà essere usata boiaccia cementizia mista a bentonite. La cementazione della miscela dovrà essere tale da prolungarsi, senza segregazioni, all'interno del tubo, per l'intera lunghezza interessata;
- la miscela bentonitica dovrà essere pompata con pressione sufficiente, dal basso verso l'alto, partendo da fondo pozzo, attraverso un tubo di lunghezza e di diametro adeguato, provvisto all'estremità di un idoneo tampone o packer, ove possibile. Quest'ultimo dovrà essere ben posizionato al di sopra del tetto dell'acquifero drenato. Il materiale di iniezione dovrà essere sufficientemente fluido per passare attraverso i filtri della colonna e penetrare, fino a intasamento, sia nel dreno interposto con il foro, sia parzialmente nell'acquifero;
- dal tetto dell'acquifero drenato fino a bocca pozzo (vedi punto successivo) si procederà al riempimento della tubazione con boiaccia cementizia iniettata dal basso verso l'alto;
- la parte superiore, terminale della colonna di captazione dovrà essere rimossa per almeno 1,5 metri, provvedendo ad effettuare uno scavo di opportune dimensioni, maggiore del diametro di perforo. Sul fondo del medesimo, in continuità con la cementazione della colonna, si realizzerà una soletta per uno spessore di almeno 0,5 metri. Successivamente, fino al piano campagna, si dovrà realizzare una copertura, conformemente alla destinazione d'uso finale del terreno e provvedere ad un idonea regimazione delle acque superficiali;

Tombamento del pozzo profondo 7 m

D) _In caso di pozzi tubolari in cemento di grande diametro e bassa profondità captanti falde freatiche superficiali, procedere al riempimento del pozzo con miscela di materiale granulare di piccolo diametro, inerte, certificato, proveniente da cave autorizzate. E' vietato utilizzare materiale di rifiuto e/o proveniente da demolizioni;

E) la parte superiore, terminale della colonna di captazione dovrà essere rimossa per almeno 1,5 metri, provvedendo ad effettuare uno scavo di opportune dimensioni, maggiore del diametro di perforo. Sul fondo del medesimo, in continuità con la cementazione della colonna, si realizzerà una soletta per uno spessore di almeno 0,5 metri. Successivamente, fino al piano campagna, si dovrà realizzare una copertura, conformemente alla destinazione d'uso finale del terreno e provvedere ad un idonea regimazione delle acque superficiali;

Comunicazioni

F) Al fine di consentire l'espletamento delle verifiche e dei controlli sull'osservanza delle prescrizioni impartite, la ditta dovrà comunicare al Servizio la data di inizio delle operazioni di tombamento con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi;

G) Alla fine dei lavori dovrà essere trasmessa una Relazione Tecnica di fine lavori e di asseverazione alle prescrizioni di chiusura, a firma congiunta del titolare di concessione e della ditta esecutrice.

H) Qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare le modalità di esecuzione del tombamento del pozzo, per impedimenti strutturali del pozzo o per limitate condizioni operative di cantiere, tali variazioni dovranno essere adeguatamente illustrate (anche con video ispezione) e motivate nella Relazione Tecnica di fine lavori e di asseverazione alle prescrizioni di chiusura trasmessa al Servizio.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.